

Statuto Associazione AuREA Studium

Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata

1. È costituita l'Associazione scientifico-culturale denominata **AuREA Studium**.
2. L'Associazione ha sede in Roma Via Alvisè Cadamosto, 14.
3. La durata dell'Associazione è illimitata, ma potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, laica e senza fini di lucro. Si ispira a principi di democrazia, uguaglianza, parità di genere, pari opportunità, non discriminazione, sostenibilità ambientale economica e sociale, inclusione, solidarietà ed etica, al fine di elevare l'evoluzione e la crescita delle persone e della società. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
2. L'Associazione si propone di:
 - a) favorire sotto ogni forma lo sviluppo culturale e sociale, studiando le trasformazioni che generano profondi cambiamenti nel lavoro, nelle organizzazioni e nella società;
 - b) promuovere e realizzare progetti di ricerca sociale, iniziative di informazione, divulgazione, educazione, formazione culturale, manageriale e professionale (es. attività di qualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento) su temi socio-economici e d'impresa, anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi;
 - c) partecipare e concorrere a gare, bandi e avvisi pubblici territoriali, nazionali, europei e internazionali e/o ricevere incarichi per l'attuazione di attività connesse con la ricerca socio-economica, la formazione e la valorizzazione di aree territoriali specifiche.
3. Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione potrà:
 - a) gestire, affittare, locare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
 - b) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie dagli organi associativi per il miglior perseguimento delle finalità sociali;
 - c) dotarsi di attrezzature, impianti, tecnologie, materiali, accessori, mobili e immobili utili o necessari;
 - d) stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'Estero;
 - e) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi associativi.
4. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività necessarie al perseguimento delle sue finalità, ivi compresa la raccolta di fondi.

Art. 3 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi straordinari degli associati;
- c) eredità, donazioni, legati e lasciti;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti, istituzioni pubbliche, organismi europei ed internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, fondazioni pubbliche e private, strutture private di ogni genere e forma;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, industriale, artigianale, agricola e dei servizi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali, quali per esempio raccolta fondi, pubblicazioni, eventi, convegni e rassegne culturali, mostre, prodotti di informazione e comunicazione, spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali viaggi studio, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni. Nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o i capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e pertanto saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma della/del Presidente o, in caso di impedimento, della/del Vice-Presidente o delegata/o.

Art. 4 – Socie /Soci

1. Possono essere socie e soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche che:
 - a) condividano le finalità dell'Associazione;
 - b) si impegnino a realizzarle;
 - c) accettino il presente statuto.
2. La domanda di ammissione a socia/o deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che delibera sulla sua ammissione con voto segreto.
3. Le socie/i sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. Le socie/i possono essere:
 - a) **Socie/Soci Fondatori:** le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo. Sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
 - b) **Socie/Soci Ordinari:** le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
 - c) **Socie/Soci Onorari:** le persone fisiche o giuridiche e gli Enti, nominate dal Consiglio Direttivo, che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.
 - d) **Socie/Soci Sostenitori o Promotori:** coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o natura. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche in qualità di Socia/Socio Sostenitore, nella persona di un solo rappresentante, munita/o dei poteri e designato con apposita deliberazione da parte dell'istituzione interessata. È lasciata alla/al socia/socio sostenitore o promotore la libertà e la discrezionalità del contributo. Le/I Socie/Soci Sostenitori o Promotori potranno essere, oltre alle persone fisiche, le professioniste e i professionisti, le imprese e gli enti che vorranno offrire servizi e prodotti agli associati e stipuleranno una apposita convenzione con l'Associazione. È lasciata alla/al Socia/Socio Sostenitore o Promotore la libertà e la discrezionalità del contributo;
 - e) **Sono Socie/Soci Sostenitori Benemeriti,** i privati o gli enti che contribuiscono all'attività dell'Associazione con sponsorizzazioni sotto forma di mezzi finanziari, oppure mediante donazione o comodato di beni o servizi.

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

6. Le Socie/i Fondatori ed Ordinari hanno diritto di:

- partecipare all'assemblea dei soci/e con diritto di voto;
- essere eletti negli organi associativi;
- fruire delle attività dell'Associazione.

7. Le/I Socie/i Sostenitori, Promotori, Sostenitori Benemeriti partecipano alla vita associativa ma non hanno diritto di voto e non sono eleggibili negli Organi Associativi.

8. Le/I Socie/i decadono dalla carica per:

- dimissioni;
- mancato pagamento della quota associativa;
- comportamento contrario alle finalità o allo statuto dell'Associazione.

9. I provvedimenti di decadenza sono adottati dal Consiglio Direttivo con voto segreto.

Art. 5 - Organi Associativi

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea delle Socie e dei Soci fondatori e ordinari;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vice Presidente;
- e) Tesoriere;

Art. 6 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è composta da tutte le Socie e tutti i Soci fondatori ed ordinari.

2. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni:
 - a) elegge la/il Presidente, le/i Vice Presidenti ed il Tesoriere;
 - b) nomina i membri del Consiglio Direttivo;
 - c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;

3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno e viene convocata, con preavviso di almeno 10 giorni, via mail o avviso pubblicato sul sito o altro canale digitale dell'Associazione.

4. L'Assemblea Straordinaria viene convocata per deliberare:
 - a) sulle modifiche allo statuto;
 - b) sullo scioglimento dell'Associazione,
 - c) su argomenti ritenuti di particolare rilievo.

5. L'Assemblea straordinaria è convocata quando è necessario per deliberare su argomenti di particolare importanza con preavviso di almeno 10 giorni, via mail o avviso pubblicato sul sito o altro canale digitale dell'Associazione.

6. Ciascun associata/o può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta. Ciascun associata/o può rappresentare sino ad un massimo di 3 associate/i.

7. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione quando sia presente fisicamente o per delega almeno il cinquanta per cento più uno dei soci iscritti e deliberano a maggioranza relativa dei soci presenti fisicamente o per delega, mentre in seconda convocazione saranno regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti e deliberano comunque a maggioranza relativa dei presenti.

8. L'Assemblea Straordinaria regolarmente costituita può deliberare sulla modifica del presente Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti fisicamente o per delega.
9. Hanno diritto di voto le socie e i soci in regola con il versamento della quota associativa.
10. Le assemblee sono presiedute dalla/dal Presidente o da una sua/suo delegata/o.

Art. 7 – Presidente

1. La/Il Presidente rappresenta l'Associazione ed espleta le seguenti funzioni:
 - a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione, firma gli atti e può delegare i poteri di firma;
 - b) presiede alla gestione ordinaria dell'Associazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Associativi;
 - c) propone al Consiglio Direttivo la nomina delle/dei Vice-Presidenti, scelti tra i membri del Consiglio stesso;
 - d) nomina, tra le/i Vice-Presidenti, la/il Vice-Presidente Vicario/a, che la/lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
 - e) può conferire incarichi o deleghe ai membri del Consiglio Direttivo, specificandone gli eventuali limiti;
 - f) si avvale di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice-Presidenti e dal Tesoriere;
 - g) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
2. La/Il Vicepresidente dura in carica 3 anni e può essere rieletta/o.
3. La/Il Vicepresidente Vicario sostituisce la/il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 un massimo di 11 socie e soci eletti dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) elabora i programmi di attività dell'Associazione;
 - b) gestisce l'Associazione;
 - c) stabilisce l'importo delle quote associative annuali;
 - d) istituisce l'eventuale Comitato Scientifico e altri comitati ritenuti utili allo sviluppo dell'Associazione;
 - e) delibera sull'ammissione e la decadenza di Socie e Soci;
 - f) redige il bilancio consuntivo e preventivo;
 - g) convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
 - h) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - i) conferisce e revoca procure;
 - j) definisce l'eventuale regolamento interno, per un più efficace ed efficiente funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea Ordinaria.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla/dal Presidente quando lo ritiene necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

5. Viene convocato dalla/dal Presidente con preavviso di almeno 10 giorni, via mail o avviso pubblicato sul sito o altro canale digitale dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente fisicamente o collegato in videoconferenza almeno il cinquanta per cento più uno dei Consiglieri e delibera a maggioranza relativa dei presenti. Nel Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

Art. 9 – Tesoriere

1. Il Tesoriere ha cura dell'amministrazione e della contabilità dei fondi dell'Associazione e provvede alla gestione economica in modo trasparente e conforme alle norme fiscali.
2. Il Tesoriere espleta le seguenti funzioni:
 - a) **gestione della contabilità;** tenere aggiornati i registri contabili, annotando sia le entrate che le spese sostenute dall'associazione;
 - b) **redazione del bilancio:** preparare il bilancio dell'associazione, che deve essere approvato dagli organi associativi;
 - c) **monitoraggio delle entrate:** verificare che tutte le quote associative, le donazioni e i contributi ricevuti siano registrati correttamente;
 - d) **gestione delle spese:** assicurarsi che le spese siano autorizzate dagli organi direttivi e che siano effettuate in conformità con il bilancio preventivo ed il budget approvato;
 - e) **relazioni con enti esterni:** interfacciarsi con commercialisti, banche e altre istituzioni finanziarie, assicurando che l'associazione rispetti gli obblighi fiscali e tributari.
3. Il Tesoriere compila inoltre il rendiconto economico preventivo e consuntivo annuale che, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, sottopone all'Assemblea Ordinaria.

Art. 10 - Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre ed il bilancio va approvato entro il **30 giugno** dell'anno successivo.
2. Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dall'Assemblea.
3. Le entrate dell'Associazione derivano da:
 - a) quote associative annuali;
 - b) contributi volontari e/o pubblici;
 - c) contributi straordinari delle associate e degli associati;
 - d) eredità, donazioni, legati e lasciti;
 - e) rimborsi per le spese sostenute;
 - f) altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.
4. Le spese dell'Associazione devono essere contenute nei limiti del bilancio preventivo.

Art. 11 - Scioglimento

1. L'Associazione può essere sciolta in prima convocazione con delibera dell'Assemblea costituita dal 60% degli aventi diritto al voto presenti fisicamente o per delega ed adottata a maggioranza qualificata del 55% dei votanti presenti fisicamente o per delega.
2. L'Associazione può essere sciolta in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti, con delibera dell'Assemblea adottata a maggioranza assoluta dei presenti o delegati.
3. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore che provvede alla realizzazione dell'attivo e al pagamento del passivo.
4. I beni residui dell'Associazione, previo parere dell'autorità competente, saranno devoluti ad altra Associazione senza fini di lucro.